

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, li 27/09/2021

CIRCOLARE N. 46/2021

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Scadenza/Adempimento

Oggetto: Bonus sanificazione (04/10/2021 - 04/11/2021)

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, il D.Lgs. 73/2021, il c.d. *Sostegni-bis*, disciplina un nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore;
- i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese relative a:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e gli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative esercitate dai soggetti beneficiari dell'agevolazione;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Si sottolinea che, per avere diritto alle agevolazione di cui sotto, **occorre conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea;**
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento alle attività di "sanificazione", si sottolinea che, per avere diritto alle agevolazioni di cui sotto, **occorre che gli operatori professionisti della sanificazione redigano apposita certificazione** sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

L'attività di sanificazione può essere svolta anche dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Pulizia dell'impianto di condizionamento

L'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di sanificazione oggetto dell'agevolazione. Sono invece agevolabili le spese finalizzate ad aumentare "la capacità filtrante del ricircolo" attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri con filtri di classe superiore.

Ambito temporale

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**. Ai fini dell'imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, mentre per le società il principio di competenza.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta spetta:

- nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021;
- nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 200 milioni di euro;
- fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Comunicazione delle spese

Per beneficiare di tale agevolazione, dovrà essere presentata apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, **dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021**. Il contribuente dovrà utilizzare il modello approvato e presentarlo autonomamente o tramite un intermediario abilitato.

Misura del credito effettivamente spettante

Tenuto conto del limite di spesa previsto per l'agevolazione (200 milioni di euro), l'Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti fruibili in rapporto alle risorse disponibili. Ciò significa che l'ammontare del credito d'imposta fruibile sarà quindi pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall'Agenzia delle Entrate entro il 12 novembre.

Infine, si segnala che il credito d'imposta può essere utilizzato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- in compensazione nel modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile.

Si precisa che, in merito all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- il Mod. F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). Con una prossima Risoluzione sarà istituito l'apposito codice tributo;
- **non operano i limiti** di:
 - € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2.000.000, per il 2021, dall'art. 22, D. Lgs n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis");
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Mod. Redditi, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Non è prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners – Commercialisti